

articolo29

famiglia, orientamento sessuale, identità di genere

La trascrizione dei certificati di nascita
fra sindaci, giudici e Sezioni unite:
dieci brevi contributi
per un dibattito attuale

2

Giacomo Cardaci

Questioni processuali in materia di riconoscimento
dell'efficacia della sentenza straniera ex art. 67 l. n.
218/1995

**Questioni processuali in materia di riconoscimento dell'efficacia
della sentenza straniera ex art. 67 l. n. 218/1995**

GIACOMO CARDACI

INDICE. – 1. *Introduzione.* – 2. *La prima quesitone processuale: ricorrenza nel caso in esame del vizio eccesso di potere giurisdizionale ex art. 360, comma I, n. 1, c.p.c.* – 3. *La seconda questione processuale: il procedimento di riconoscimento degli effetti in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero in materia di famiglia.* – 4. *La terza questione processuale: la nozione di “parte interessata” nel giudizio di riconoscimento dell’efficacia di un atto straniero ex art. 67 l. n 218/1995.* – 4.1 *L’Ufficiale di stato civile.* – 4.2 *Il Ministero dell’interno.* – 4.3 *Il Procuratore generale presso la Corte territoriale.* – 5. *Conclusioni.*

1. *Introduzione.* – Il presente saggio si prefigge l’obiettivo di esaminare le questioni di massima di particolare importanza di natura processuale su cui le Sezioni unite saranno chiamate a pronunciarsi a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 4382/2018.

Più nel dettaglio, in primo luogo si analizzerà la questione se la decisione del giudice di merito che riconosca l’efficacia in Italia del provvedimento giurisdizionale straniero che abbia ordinato l’integrazione dell’atto di nascita nel senso di indicare due genitori di sesso maschile sia viziato da eccesso di potere giurisdizionale *ex art. 360, n. 1, c.p.c. (§ 2)*; in secondo luogo, si verificherà se il rifiuto di trascrivere un provvedimento giurisdizionale straniero debba essere impugnato tramite il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile *ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000* o se si debba fare ricorso al procedimento di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero in Italia *ex art. 66 e 67 l. n. 218/1995 (§ 3)*; da ultimo, qualora si opti per quest’ultima soluzione, si tenterà di individuare quali siano i soggetti che legittimati a contraddire in giudizio *ex art. 100 c.p.c. (§ 4)*, soffermandosi in particolare sulla legittimazione a contraddire

dell'Ufficiale di Stato civile (§ 4.1), del Ministero degli Interni (§ 4.2), del Procuratore della Repubblica presso la corte territoriale (§ 4.3).

2. *La prima quesitone processuale: ricorrenza nel caso in esame del vizio eccesso di potere giurisdizionale ex art. 360, comma I, n. 1, c.p.c.* – La prima questione è se la Corte di Appello, nel riconoscere, ai sensi dell'art. 65 e 67 l. n. 218/1995, l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale statunitense con il quale si è ordinata la rettificazione dell'atto di nascita di due minori, nel senso di aggiungere un secondo padre nella casella dedicata al secondo genitore, abbia in concreto dato applicazione a una norma in realtà inesistente nell'ordinamento giuridico italiano volta ad ammettere surrettiziamente la genitorialità omosessuale. La Corte sottolinea come, qualora si propendesse per una risposta affermativa, il giudice di merito sarebbe incorso nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile *ex art. 360, n. 1, c.p.c.*

Al fine di dare una risposta al quesito, appare innanzitutto opportuno ripercorrere succintamente le ipotesi, per il vero piuttosto eterogenee, in cui, secondo la giurisprudenza, sussiste tale vizio, compendiabili schematicamente come segue:

1) sussiste tale vizio nel caso in cui il giudice non si limiti ad essere mera "bocca della legge", nel rispetto del principio di legalità, ma applichi "una norma da lui creata, ponendo in essere un'attività di produzione normativa che non gli compete"; in tal caso, la decisione di merito è censurabile in cassazione *ex art. 360, n. 1., c.p.c.*¹;

2) sussiste tale vizio nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo di sola legittimità travalichi i poteri riconosciutigli dalla legge, decidendo nel merito in ipotesi in cui non gli è consentito farlo: anche in tal caso, si verifica una questione di giurisdizione, censurabile *ex art. 360, n. 1, c.p.c.*².

3) sussiste tale vizio nell'ipotesi in cui il giudice d'appello decida *extra petita* su una questione non oggetto di impugnazione³ ;

¹ In questo senso, *ex multis*: Cass. n. 15302/2014; Cass. n. 22784/2012; Cass. n. 2068/2011; Cass. n. 24175/2004; Cass. n. 11091/2003; ricorre questa ipotesi laddove il giudice abbia già pronunciato una decisione; laddove invece il giudice si avveda di non poter decidere la domanda, ricorre l'analoga fattispecie di "improponibilità assoluta della domanda", la quale impone un rigetto nel merito della domanda.

² Cass. n. 20360/2013.

³ Cass. n. 22558/2014, secondo cui "stante la natura devolutiva del giudizio di appello, la corte di merito che pronunci su una questione che

l'inquadramento di tale fattispecie nella categoria del difetto assoluto di giurisdizione appare, per il vero, piuttosto discutibile, atteso che il vizio in esame si concreta in un *error in procedendo* che, a rigore, dovrebbe dare luogo nullità del procedimento o della sentenza, denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., come ritenuto da altra parte della giurisprudenza⁴.

All'interno di tale catalogo non sembra ricorrere il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite: il giudizio di riconoscimento dell'efficacia di un atto giurisdizionale straniero ex art. 67 l. n. 218/1995 si fonda, come noto, per definizione, su una prognosi di compatibilità degli effetti del provvedimento straniero con l'ordine pubblico che può condurre certamente – e talora, inevitabilmente conduce – al riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento non certamente emanabile in base alla normativa italiana: non per questo, tuttavia, il giudice, laddove dichiara efficace in Italia il provvedimento straniero, travalica i propri poteri, in spregio al principio di legalità, ch , altrimenti, se cos  non fosse, *mutatis mutandis*, il giudice diverrebbe surrettiziamente creatore della legge anche quando riconosce l'efficacia in Italia di sentenze di condanna a danni punitivi⁵ o al pagamento di somme di denaro derivanti da un debito maturato per gioco d'azzardo⁶, o del c.d. "matrimonio telematico"⁷, tutte decisioni certamente inammissibili nell'ordinamento interno, eppure riconosciute in sede di giudizio di riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218/95.

Come ha sottolineato la giurisprudenza, d'altra parte, se il giudice non fosse chiamato a rendere operativi in Italia provvedimenti pronunciati sulla base di regole assenti, o comunque diverse, da quelle previste nell'ordinamento interno, "le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali avente contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversit  tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato"⁸.

non risulta essere stata fatta oggetto di impugnazione, neppure implicitamente, incorre nel vizio di extrapetizione e la decisione deve essere cassata senza rinvio, risolvendosi tale vizio in un eccesso di potere giurisdizionale"; cfr. anche Fazzalari, *Ricorso per cassazione*, in *Dig. It. Disc. Priv.*, XVII, Torino, 1998, p. 580, che riconduce tale vizio nel difetto di giurisdizione ex art. 360, n. 1, c.p.c.

⁴ Cass. 1196/2007.

⁵ Cass. 16601/2016.

⁶ Cass. 16511/2012.

⁷ Cass. 15343/2016.

⁸ Cass. n. 10215/2007.

Il giudice, quindi, può rendere efficaci in Italia anche decisioni prese sulla base di norme incompatibili o inesistenti nell'ordinamento interno, senza perciò divenire legislatore, tenendo ben presente che l'unico limite posto è quello, di natura sostanziale, di compatibilità con ordine pubblico internazionale: il problema, dunque, nel caso in esame, non è di rito – configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale *ex art. 360, n. 1, c.p.c.* -, ma di merito, ossia di valutazione se gli effetti del provvedimento straniero, laddove sia riconosciuto in Italia, siano o meno compatibili con esso.

3. *La seconda questione processuale: il procedimento di riconoscimento degli effetti in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero in materia di famiglia.* – Sempre su un piano processuale, la seconda questione rimessa dalla Corte alle Sezioni Unite è se il rifiuto di trascrivere un provvedimento giurisdizionale straniero debba essere impugnato tramite il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile *ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000* o se, invece, si debba fare ricorso al procedimento di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero in Italia *ex art. 66 e 67 l. n. 218/1995*⁹.

⁹ Cfr. Manzo, *Sentenze straniere e registro dello stato civile (a proposito di una circolare del ministero di grazia e giustizia, in Foro it., 1997, fasc. 5, 146*, il quale, riferendosi all'ipotesi analoga in cui l'Ufficiale di stato civile trascrive e la parte che non abbia interesse a veder trascritta la sentenza, ipotizza che quest'ultima possa esperire sia il giudizio di riconoscimento che quello di rettificazione: "per motivi sistematici sarebbe da ritenere esperibile il ricorso alla corte d'appello, che, riscontrata l'insussistenza dei requisiti per far luogo al riconoscimento, ordinerebbe la rettifica dell'atto di stato civile. Si tratterebbe dunque di un'azione di accertamento negativo dell'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento, oggi pacificamente esperibile secondo la formula dell'art. 67 l. n. 218. Resta però il fatto che l'ordinamento prevede per la rettifica degli atti di stato civile un'azione tipica innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio... e che, vigenti gli art. 796 c.p.c., la giurisprudenza ha ritenuto utilizzabile lo speciale procedimento di rettifica nel caso di trascrizione dell'atto di stato civile di una sentenza straniera non deliberata (Cass. 23 aprile 1963, n. 1062, *Foro it.*, Rep. 1963, voce *Stato civile*, n. 2, e Giust. civ., 1965, I, 1272; Cass. 25 luglio 1964, n. 2050, *Foro it.*, 1964, I, 1582). Peraltro, in difformità da tale orientamento, Cass. 10 aprile 1968, n. 1073, *id.*, 1968, I, 3039, ha ritenuto che nel caso indicato si è fuori dall'ambito dello specifico procedimento camerale e che l'azione, da qualificarsi azione di stato, rientri nella competenza del tribunale secondo gli ordinari criteri di

Al fine di dare risposta al quesito, occorre innanzitutto tracciare i profili differenziali tra l'uno e l'altro giudizio.

Il procedimento previsto dalla legge di diritto internazionale privato e processuale scaturisce dal rifiuto di riconoscere l'efficacia automatica di un provvedimento giurisdizionale straniero nell'ordinamento giuridico: tale contestazione, nel caso di specie, è provenuta dall'Ufficiale di Stato civile, e si è concretizzata nel diniego di trascrizione di un atto giurisdizionale in materia di famiglia, ex art. 65 l. n. 218/1995. Non è la prima volta, peraltro, che un Ufficiale si rifiuta di trascrivere un *parental order* formato a seguito di gestazione per altri, con conseguente ricorso alla Corte di appello¹⁰, e lo stesso, di recente, è avvenuto rispetto ad una sentenza di adozione francese del figlio del *partner* dello stesso sesso¹¹.

Il procedimento ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 si applica invece nei casi, assai diversi, in cui l'Ufficiale si rifiuta di trascrivere un atto di stato civile formato all'estero: ad esempio, un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso¹², o un atto di nascita recante l'indicazione di due padri o due madri¹³.

I due giudizi sono, dunque, a monte, più che mai diversi nei presupposti, ma anche, a valle, nel rito applicabile: nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero, si applica il rito sommario di cognizione ex art. 702 *bis*, introdotto con ricorso in Corte di appello, e la domanda è imprescrittibile; nel giudizio di opposizione al diniego di effettuare una trascrizione, si applica il rito camerale ex art. 737 c.p.c., sia pur con taluni profili di specialità, introdotto con ricorso innanzi al Tribunale.

Gli effetti prodotti sono, invece, analoghi: sia nell'uno sia nell'altro caso, l'accoglimento della domanda implica la trascrizione della sentenza o dell'atto nel registro di stato civile: ciò che consente, per i genitori, di provare il proprio *status filiationis* costituitosi all'estero ex art. 236 c.c. e già

competenza (..). è difficile prevedere come si orienterà la giurisprudenza. Tuttavia, se sarà ritenuto applicabile lo speciale procedimento di rettifica degli atti di stato civile si determinerà un risultato alquanto singolare: per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento la parte interessata dovrà ricorrere alla corte d'appello; diversamente, per l'accertamento negativo dell'esistenza dei requisiti – necessario per ottenere la cancellazione della trascrizione dell'atto – la parte interessata dovrà ricorrere al tribunale (...)"

¹⁰ App. Bari, 13 febbraio 2009.

¹¹ App. Napoli, 5 aprile 2016.

¹² Cass. 4183/2012.

¹³ Da ultimo: Trib. Livorno, 12 dicembre 2017, in *articolo29.it*

esistente anche in Italia, seppur “non operativo”, come ritenuto dalla giurisprudenza¹⁴, e di formare una documentazione anagrafica coerente.

Alla luce di quanto detto, nel caso affrontato dalla Suprema corte con l’ordinanza in esame, poiché si tratta di riconoscere un provvedimento giurisdizionale straniero, il giudizio applicabile è quello di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera, ex art. 67 l. n. 218/1995.

4. *La terza questione processuale: la nozione di “parte interessata” nel giudizio di riconoscimento dell’efficacia di un atto straniero ex art. 67 l. n. 218/1995.* – È necessario ora verificare quali siano i soggetti legittimati attivi e passivi che debbono partecipare al giudizio menzionato, attesa la dizione sibillina della norma, che si limita a prevedere che “chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento”.

Secondo un orientamento restrittivo – formatosi già nel vigore dell’art. 796 c.p.c., con una massima poi tramandata anche nel vigore della l. n. 218/95 - “la genericità dell’espressione usata dal legislatore non porta ad estendere la legittimazione sia attiva che passiva al di là dei soggetti che siano stati parti nel giudizio davanti al giudice straniero, qualora siano ancora esistenti”¹⁵.

¹⁴ Cfr., ex multis: Cass. n. 2186/1985, in *Giust. civ.*, 1986, I, 523 secondo cui “l’atto di nascita redatto da un’autorità straniera diviene operativo nel nostro ordinamento per effetto della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano senza necessità di procedimento deliberativo.”

¹⁵ Cass. n. 27338/2008; Cass. n. 22663/2006; nel vigore dell’art. 796 c.p.c.: Cass. S.U. n. 996/1973; in dottrina: Morelli, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, 293; v. anche Attardi, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 781., 781, secondo cui nella formula “chiunque vi abbia interesse”, oltre alle parti del giudizio straniero, rientrerebbero anche i terzi titolari di rapporti dipendenti da quello deciso all’estero; secondo Consolo, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. Civ.*, 1997, 3, 575 ss., l’ambito sicuro di applicabilità della formula aperta della legge dovrebbe tuttavia riportarsi agli eventuali successori a titolo particolare o universale, sia in corso di causa sia *post iudicatum*, delle parti del giudizio. Il terzo non sarà legittimato: egli “potrà, all’estero, tutelarsi contro il giudicato pregiudizievole nei modi previsti da quell’ordinamento processuale (opposizione di terzo inclusa, se esso sarà di matrice francese) con diretta efficacia della corrispondente decisione in Italia; da noi il terzo potrà – invece – se vi sia la giurisdizione, esercitare una azione di accertamento e presidiarne all’occorrenza la piena

Secondo un opposto orientamento, cui l'ordinanza interlocutoria in esame sembra aderire, l'art. 67 l. n. 218/1995 andrebbe letto in senso estensivo, atteso che, in caso contrario, vi sarebbe "un ingiustificato restringimento del novero dei legittimati e un ostacolo alla circolazione dei diritti stessi"¹⁶; di conseguenza, dovrebbe ritenersi "legittimato ad agire ogni soggetto che allegghi come direttamente strumentale alla tutela di un proprio interesse sostanziale il riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero. E deve inoltre ritenersi legittimato ad agire chi, alla luce dello stesso criterio, abbia l'opposto interesse all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge"¹⁷; inoltre, sempre secondo questa giurisprudenza, si è ritenuto che nei casi in cui la sentenza straniera riguardi uno *status*, come quello in esame, "possono agire per il riconoscimento anche i soggetti che non parteciparono al giudizio promosso innanzi al giudice straniero da uno solo dei legittimati"¹⁸.

Alla luce dell'adesione a quest'ultimo filone giurisprudenziale, la Corte di cassazione ipotizza che tra i legittimati passivi del giudizio in esame possano essere inclusi sia l'Ufficiale di Stato civile, sia il Ministero dell'Interno, sia il Procuratore generale presso la corte territoriale.

fruttuosità con i provvedimenti cautelari del caso, ed in particolare con quelli d'urgenza"; Bariatti, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218. commentario*, in *Riv. dir. int. Priv. e proc.*, 1995, 4, p. 1245, secondo cui la nozione di "chiunque vi abbia interesse" è più ampia di quella precedente, che ricomprendeva "solo chi avesse partecipato al giudizio all'estero"; cfr. Malintoppi, *Interesse ad agire e interesse a ontraddire nel giudizio di delibazione*, in nota a Cass. 5 agosto 1950, n. 2383, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, p. 290; Ruini, *L'oggetto del giudizio di delibazione, l'azione di delibazione e l'interesse ad agire nel processo di delibazione*, nota a App. Milano, 27 marzo 1956, in *Tem*, 1957, p. 29 ss.

¹⁶ Cass. n. 220/2013-

¹⁷ App. Venezia, 11 giugno 1997, in *Giur. it.*, 1998, p. 1158; v. Carpi, *Il riconoscimento e l'efficacia delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 996, per cui "legittimato è chiunque abbia interesse e non solo chi vuol far valere la sentenza straniera nello stato... il nuovo più ampio criterio di legittimazione apre la strada alla possibilità di azione di accertamento negativo, volta alla contestazione dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera"; cfr. anche App. Venezia, 14 novembre 1996, in *NGCC*, 1998, I, p. 414, con nota di Campeis De Pauli, *Riconoscimento automatico delle sentenze straniere ed interesse ad agire avanti alla Corte d'Appello italiana*;

¹⁸ Cass. 9383/1994, in *Foro it., Rep.*, 1994, voce *Matrimonio.*, n. 226; Cass. 996/1973, id., 1973, I, 2511 e *Giur. it.*, 1974, I, 1, 362.

4.1 *L'Ufficiale di stato civile.* - Per quanto riguarda la configurabilità di un interesse a contraddire *ex art. 100 c.p.c.* nel giudizio in esame in capo all'Ufficiale di Stato civile, si oppongono due diverse soluzioni.

Secondo una prima ricostruzione, avallata degli ermellini nell'ordinanza interlocutoria, la legittimazione a contraddire deriverebbe dal dato inconfutabile secondo il quale il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero in materia di famiglia implica un'attività di questo organo, essendo esso, viene da soggiungere, incaricato della tenuta dei registri ed essendo destinatario diretto, in caso di accoglimento della domanda, dell'ordine giudiziale relativo alla modificazione degli atti di nascita *ivi* contenuti¹⁹.

In questo senso, più che la "funzione" dell'Ufficiale, milita a favore del suo interesse a contraddire, con maggior forza, l'assunto secondo cui, nelle azioni di mero accertamento, quale è quella in esame, sussiste interesse ad agire quando ricorre una situazione di incertezza obiettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico che sia tale da arrecare un pregiudizio all'attore, ed è, dunque interessato a contraddire proprio l'artefice di tale giuridica incertezza: nel caso di specie, appunto, l'Ufficiale di stato civile, autore della contestazione dell'efficacia del provvedimento straniero.

Secondo un'opposta ricostruzione, tuttavia, l'Ufficiale di stato civile non sarebbe interessato né ad agire, né a contraddire nel giudizio in

¹⁹ In passato, per il vero, nella giurisprudenza di merito, è già stato affermato che l'Ufficiale di Stato civile possa adire la Corte d'Appello per far dichiarare efficace una sentenza di adozione di maggiorenne straniera: v. Trib. Min. Roma, 9 gennaio 1999, in *Dir. fam. e pers.*, 1999, p. 715, così massimato: "Ai sensi degli art. 41, 64, 65, 66 e 67 l. n. 218 del 1995, un provvedimento d'adozione straniero concernente un maggiorenne può avere efficacia in Italia a seguito di riconoscimento automatico, pur dovendosi preventivamente accertare - in sede di trascrizione, iscrizione od annotazione nei pubblici registri - che il provvedimento non sia contrario al nostro ordine pubblico e che nel procedimento adozionale straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa: in caso di dubbio o di contestazione, chiunque vi abbia interesse, *ivi* compreso l'ufficiale di stato civile, deve ricorrere alla corte d'appello"; cfr. anche la giurisprudenza, oggi tuttavia superata, che ha ritenuto che, nel diverso giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso, l'Ufficiale di Stato civile sia legittimato passivo: v. a tale riguardo, se si vuole, G. Cardaci, *Per un giusto processi di mutamento di sesso*, in *Dir.fam. e pers.*, 2015, 4, p.1459 ss.

esame²⁰. Numerosi e persuasivi argomenti militano in favore di questa soluzione.

In primo luogo, va affermato che la mera esecuzione di un'attività materiale, cui l'Ufficiale è delegato, come la trascrizione o l'annotazione di un atto formato all'estero, non è sufficiente a configurare un interesse *ex art. 100 c.p.c.*, come vorrebbe la Corte rimettente: se si avallasse questa opinione, allora, a rigore, l'Ufficiale di Stato civile dovrebbe partecipare anche ai giudizi di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (all'esito del quale viene ordinata l'annotazione della sentenza nel registro di stato civile *ex artt. 5 e 10 l. n. 898/1970*) o di interdizione e inabilitazione (ove la decisione viene annotata sull'atto di nascita *ex art. 423 c.c.*): ciò che risulta, con ogni evidenza, precluso.

In secondo luogo, numerosissime disposizioni del D.P.R. 396/2000, in materia di ordinamento di Stato civile, dispongono che, in casi di "conflitto" tra il privato e l'Ufficio di stato civile, debba essere il Pubblico ministero, e non già l'Ufficiale di stato civile, a promuovere o contraddire nel relativo giudizio: tale articolato insieme di norme – che prevede un "monitoraggio" della formazione e del contenuto degli atti stato civile da parte del procuratore della repubblica e in molti casi un'iniziativa giudiziale da parte di tale organo volta a "regolarizzarli" - si fonda sul principio per cui non è l'Ufficiale di stato civile, ma il Pubblico ministero, l'organo statutale deputato a vigilare sul contenuto degli atti, che danno prova degli *status personae*; per citare solo alcuni esempi, va ricordato che il Pubblico ministero agisce in giudizio in caso di omessa dichiarazione di atto di nascita, di attribuzione di un nome in caso di violazione della legge, di opposizione al matrimonio per motivi segnalatigli dall'Ufficiale, etc.²¹.

²⁰ V. Manzo, *op. cit.*, secondo cui "benché l'ufficiale di stato civile abbia rifiutato l'iscrizione nel registro, con ciò determinando la necessità dell'azione giudiziaria, lo stesso non è legittimato passivamente, in quanto la sentenza non è destinata a produrre effetti nei suoi confronti, ma si pone quale *condicio iuris* per la trascrizione affidata all'organo pubblico";

²¹ Ai sensi dell'art. 32, rubricato "omessa dichiarazione" [di nascita, ndr], "L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione".

Ai sensi dell'art. 34, rubricato "limiti all'attribuzione del nome", "Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante

In questo quadro normativo, si inserisce il ruolo fondamentale del Pubblico ministero nel caso di trascrizione di provvedimenti giurisdizionali stranieri ex art. 67 l. n. 218/1995, stabilito dalla circolare interpretativa 7.1.1997, emanata dal Ministero di Grazia e Giustizia²², in base alla quale, allorquando sia stata presentata istanza all'Ufficio di stato civile di trascrizione di un provvedimento giurisdizionale straniero, questi, laddove ritenga sussistenti i requisiti di cui agli art. 64, 65, 66 l. n.

persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione”.

Ai sensi dell'art. 59, rubricato “opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati”, nel caso in cui l'Ufficiale di stato civile conosca “che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio”; inoltre, ai sensi dell'art. 31, “Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica... A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio”.

Ai sensi dell'art. 78, rubricato “Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere”, “1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. 2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.”

Ai sensi dell'art. 95, rubricato “ricorso”, “Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1”, ossia il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 98, rubricato “procedimento”, “Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica”.

Ai sensi dell'art. 98, rubricato “correzioni”, “Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale”.

²² Alle cui istruzioni lo Stato civile, ex art. 13 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, doveva attenersi prima della promulgazione del nuovo regolamento di stato civile, D.P.R. 396/2000

218/95, accoglie *de plano* la domanda, rilasciando la relativa certificazione; laddove invece ritenga che i requisiti per il riconoscimento e la trascrizione del provvedimento straniero non sussistano, egli non può rilasciare un diniego, ma deve rivolgersi immediatamente al Procuratore della Repubblica, rappresentandogli i termini della questione ed inviandogli copia degli atti ricevuti: sarà il Procuratore a valutare, allora, la sussistenza o meno dei requisiti previsti per il riconoscimento della decisione straniera, cosicché l'Ufficiale di Stato civile non potrà fare altro che adeguarsi alle sue indicazioni e, in caso queste fossero di segno negativo, rilasciare un diniego, sì che l'istante potrà legittimamente adire la Corte d'Appello per il giudizio di riconoscimento *ex art. 67 l. n. 218/95*²³; è evidente, allora, che dall'insieme di norme ora succintamente esaminate, e soprattutto dalla circolare menzionata, il soggetto che presiede alla corretta formazione degli atti di stato civile e che "supervisiona" il loro contenuto, agendo e contraddicendo se opportuno in giudizio, non è l'Ufficiale di stato civile, ma è il Procuratore della repubblica.

In quarto luogo, milita in senso contrario alla tesi secondo cui l'Ufficiale di Stato civile sarebbe legittimato a contraddire un *argumentum a fortiori*: va ricordato infatti che l'Ufficiale di stato civile non è legittimato attivo o passivo nel giudizio di opposizione al rifiuto di "ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento", disciplinato dall'art. 95 D.P.R. n. 396/2000, come ritenuto, in maniera del tutto condivisibile, dalla giurisprudenza di legittimità²⁴; se, dunque, l'Ufficiale non può

²³ Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale affari civili e libere professioni, Ufficio I, Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Istruzioni per gli uffici dello stato civile, Roma, 7 gennaio 1997, n 1/50/FG/29 (96) 1127 di protocollo, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1997, pp. 224 ss.; cfr. Conetti, Tonolo, Vismara, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato*, Torino, 2009, p. 333; sulla circolare, v. anche, approfonditamente: Marongiu Buonaiuti, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e la circolare ministeriale agli uffici di stato civile*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1998, 2, 375 ss., che osserva peraltro come non sia chiaro se la circolare non indica a quale Procuratore si riferisca, se quello del Tribunale o della Corte d'Appello; Manzo, *Sentenze straniere e registri dello stato civile (a proposito di una circolare del ministero di grazia e giustizia)*, in *Foro it.*, 1997, 5, 146 ss., con un approfondimento storico della questione; Carpi, *op. cit.*, 988 s.

²⁴ Cass. 11696/2018, secondo cui: "L'audizione dell'ufficiale dello stato civile, ha, pertanto, natura eventuale, in quanto conseguente alle valutazioni relative alle esigenze istruttorie formulate dal Tribunale e non

promuovere né è parte necessaria nel giudizio di opposizione ad un suo rifiuto di trascrivere un atto di stato civile, *ex art.* 95 D.P.R. 396/2000, tale regola deve valere anche per quel che concerne il giudizio di riconoscimento dell'efficacia di un atto giurisdizionale che l'ufficiale di stato civile si è rifiutato di trascrivere, *ex art.* 67 l. n. 218/1995.

4.2 *Il Ministero dell'interno.* – Anche rispetto alla partecipazione al giudizio del Ministero dell'interno, si possono profilare due opposte interpretazioni.

Secondo l'opinione della Corte rimettente, il Ministero dell'interno sarebbe parte interessata al giudizio di riconoscimento, in quanto esso "assicura l'interesse dell'organizzazione pubblica nazionale alla uniforme tenuta dei registri dello Stato civile". Non va infatti dimenticato che il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Stato civile, è delegato ad assolvere ad una funzione di tenuta dei registri di interesse statale: egli, coerentemente, "è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno", come prescritto dall'art. 9 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione in tesi, che un interesse ad agire e a contraddire *ex art.* 100 c.p.c. competerebbe anche al Ministero dell'Interno²⁵.

Secondo una diversa prospettazione, che muove dall'analisi delle funzioni del Ministero dell'interno in materia di Stato civile, esso non è parte interessata ad agire e a contraddire nel giudizio in esame: in primo luogo, in quanto le istruzioni impartite all'Ufficiale di Stato civile dal Ministero ai sensi del citato articolo non riguarderebbero il contenuto degli atti, trattandosi di questioni di stato e di capacità delle persone, o – per quel che qui rileva – l'opportunità della trascrizione di un atto straniero (attività sulle quali, come si è visto e come si vedrà in seguito *funditus*, "sorveglia" il pubblico ministero), ma esclusivamente

è, di conseguenza, idonea a predeterminare una partecipazione necessaria dell'Ufficiale dello stato civile al giudizio".

²⁵ Cfr., *ex multis*, *decr. Trib. Lucca* 17 aprile 2014, inedito, il quale, in una controversia di tipo camerale in materia di stato civile, ove risultava evocato in giudizio il sindaco, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del Ministero dell'Interno, stabilendo che "l'ufficiale dello stato civile è il sindaco, il quale, nella tenuta dei registri dello stato civile, agisce non in quanto capo della civica amministrazione, ma in quanto ufficiale di Governo. Di conseguenza, legittimato passivo nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione non è il Comune, bensì lo Stato e, nella fattispecie, il Ministero degli Interni".

l'organizzazione dell'Ufficio, come si evince da numerose disposizioni dell'ordinamento di stato civile²⁶.

D'altra parte, questa "bipartizione" delle funzioni in materia di stato civile (da una parte il pubblico ministero, supervisore della formazione e del corretto contenuto degli atti di stato civile, e dall'altra il Ministero dell'interno, supervisore dell'ufficio), ha, in passato, indotto la giurisprudenza a ritenere invalida la circolare del Ministero dell'interno che ha ordinato ai prefetti di annullare le trascrizioni degli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso effettuate dagli Ufficiali di Stato civile di numerosi comuni italiani: soltanto il giudice ordinario, *ex art. 95 D.P.R. 396/2000* può infatti ordinare la cancellazione di una trascrizione²⁷.

Nei casi in cui, dunque, il Ministero degli interni ravvisi che la trascrizione sia illegittima, trattandosi di una quesitone di stato, dovrà segnalarlo al Pubblico ministero, affinché provveda al giudizio di rettificazione *ex art. 95 D.P.R. 396/2000*, al cui promovimento esso è legittimato per espressa dizione di legge.

Se, dunque, questo è il perimetro delle competenze in capo al Ministero dell'interno, non sembra possibile ritenere che esso abbia interesse ad agire e a contraddire nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero in materia di *status*.

4.3 *Il Procuratore generale presso la Corte territoriale.* – Gli argomenti sinora addotti sembrano apparentemente convergere sulla tesi secondo la quale il soggetto interessato ad agire o contraddire nei giudizi di riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di famiglia sia il Pubblico ministero.

²⁶ Secondo gli artt. 2 e 3 d.P.R. 396/2000, rubricati "delega di funzioni" e "uffici separati", devono essere comunicate al Prefetto la delega di funzioni di ufficiale dello stato civile ai dipendenti del Comune, la loro revoca e la loro rinuncia, oltre che l'istituzione di uffici separati dello stato civile nel territorio del Comune; del pari, a norma dell'art. 98 vanno comunicate al Prefetto le correzioni degli errori materiali; secondo gli artt. 104 e 105, invece, il Prefetto si deve recare una volta l'anno presso gli archivi, al fine di verificare se sono tenuti in modo regolare e preciso, e deve redigere processo verbale della verifica.

²⁷ Cons. st. 5047/2016; Cons. St. 5048/2016; v. anche di recente Cass. S.U. 16957/2018; sul tema, si veda, se si vuole, *funditus*: Cardaci, *Sull'efficacia – automatica, seppur "interinale" – del matrimonio tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento giuridico italiano e sulla trascrizione del relativo certificato nell'archivio di stato civile*, in *Dir. fam. e pers.*, 2017, 1, p. 250 ss.

Anche rispetto a questo punto, tuttavia, non vi è una soluzione univoca.

Secondo una prima impostazione, il Pubblico ministero dovrebbe partecipare al giudizio in esame in quanto, come si è visto, egli è il “guardiano” dello stato civile per quel che concerne il contenuto degli atti, involgenti gli *status* e la capacità delle persone: si è già detto che egli ne “monitora” il contenuto e promuove i giudizi volti a sanarne le irregolarità, tra cui quelli previsti dagli artt. 32, 34, 59, 78, 95, 98 D.P.R. 396/2000 (cfr. § 4.1).

Non solo: oltre alle citate norme settoriali in materia di ordinamento di stato civile, ulteriori norme militano in questo senso: da una parte, infatti, in linea generale, l’art. 73, R.D. n. 12/1941, in base al quale il Pubblico ministero ha azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico; dall’altra, l’art. 70, comma I, n. 3, che prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico ministero nelle cause di stato delle persone, a pena di nullità del processo e della sentenza.

In questo senso sembra convergere anche la giurisprudenza che ha ritenuto di dover operare un “coordinamento di quest’ultima legge [l. n. 218/95, ndr] con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del p.m. in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell’interesse generale sotteso a tali giudizi”, e di dover quindi affermare ad esempio, che, nel giudizio di riconoscimento delle sentenze di divorzio, esso sia parte necessaria²⁸. Anche secondo la dottrina, “dati di diritto positivo che costituiscono il p.m. garante istituzionale dell’ordine pubblico, consentendogli penetranti poteri di azione, impugnazione ed intervento nella materia delle persone e della famiglia”²⁹: ne consegue che il Procuratore della repubblica sarebbe parte necessaria del giudizio e avrebbe, di converso, ogni potere di impugnativa della sentenza resa dalla Corte territoriale.

Secondo una seconda prospettazione, il Procuratore della repubblica presso la corte territoriale sarebbe sì legittimato a partecipare nel giudizio, ma soltanto in qualità di interventore volontario, laddove ravvisi un pubblico interesse – quale è il rispetto dell’ordine pubblico – *ex art. 70, comma III, c.p.c.*, nel qual caso si ritiene operante il potere di impugnare la sentenza³⁰.

²⁸ Cass. n. 9085/2003; Cass. n. 19277/2003.

²⁹ Querzola, *Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio e p.m.: un binomio necessario secondo al Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2004, 1, 48.

³⁰ Cfr. Consolo, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 3, p. 575 ss., secondo cui: “mi pare comunque certo che nel procedimento *ex art. 67* non viga più la regola della presenza

Secondo una terza, preferibile, ricostruzione, invece, si deve ritenere che il Pubblico ministero non sia parte interessata. In questo senso militano numerosi argomenti.

In primo luogo, la natura del giudizio di riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 217/95: si tratta, come noto, di un processo di mero accertamento avente ad oggetto l'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 64, 65, 66³¹; non si può, dunque, "procedere ad una nuova statuizione sul

necessaria del p.m. (...) salvo il suo intervento volontario ex art. 70, comma 3°, c.p.c.; nel caso di avvenuto intervento riterrei – ma è questione dubbia – tuttora operante l'art. 72, comma 4°, e così il potere del p.m. di impugnare la sentenza"; nello stesso senso: Attardi, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 781; dubita della facoltà di impugnare la sentenza: cfr. Carpi, *op. cit.*, 997: "è infine abolito l'intervento necessario del pubblico ministero"; Bariatti, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218. commentario*, in *Riv. dir. int. Priv. e proc.*, 1995, 4, p. 1247, secondo cui "Sembra decisiva, al fine di escludere la presenza necessaria del pubblico ministero nel silenzio della legge, la considerazione che in virtù del riconoscimento automatico il provvedimento straniero è immediatamente efficace in Italia. Inoltre, già nel caso di dichiarazione di efficacia in giudizio pendente non era prevista l'integrazione nei confronti del p.m. (Cass. s.u., 22 giugno 1990, n. 6324, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1991, p. 770 ss. Questo non esclude che possa intervenire ai sensi dell'art. 70, terzo comma cod. proc. civ. come in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse poiché si tratta di un procedimento nel quale si effettua anche un controllo nel rispetto dell'ordine pubblico".

³¹ Così Conetti, Tonolo, Vismara, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato*, Torino, 2009, p. 331; come ricordato a p. 332, inoltre, "in senso conforme agli obiettivi della riforma si colloca anche l'eliminazione dell'istituto del riesame del merito, di cui al previgente art. 798 c.p.c... venendo così meno la possibilità che l'oggetto del giudizio estero venga riproposto davanti alla giurisdizione nazionale"; v. nello stesso senso ex multis: Consolo, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 3, p. 575 ss.; Bariatti, *op. cit.*, p. 1247, secondo cui "la natura dichiarativa dell'azione non muta anche quando venga richiesta l'esecuzione forzata o l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione in pubblici registri del provvedimento straniero. La sentenza italiana non ha – e certamente non attribuisce – effetti costitutivi in senso proprio poiché non incide in alcun modo sul rapporto giuridico sostanziale, ma dichiara la sussistenza di una realtà non sostanziale

rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero”³²: una cosa è la celebrazione di un giudizio in Italia in materia di stato e capacità delle persone; altra cosa è il giudizio di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero.

In secondo luogo, numerosi indici testuali confermano questa impostazione:

a) l’ultimo comma dell’art. 796 c.p.c., nella parte in cui prevedeva la partecipazione necessaria del Pubblico ministero al giudizio di delibazione del provvedimento straniero, non è “sopravvissuto” alla riforma della legge di diritto internazionale privato: il legislatore sembra quindi aver voluto deliberatamente escludere la partecipazione necessaria di tale organo al giudizio di riconoscimento;

b) è rimasto in vigore, invece, l’art. 72, comma III, c.p.c., il quale circoscrive i poteri del pubblico ministero relativamente al giudizio in esame alla sola impugnazione della sentenza che dichiari l’efficacia di sentenze straniere relative alle cause matrimoniali;

c) nel caso di specie, l’art. 67 l. 218/1995 prevede che la domanda di riconoscimento possa essere promossa da “chiunque vi abbia interesse”; si tratta di una formula ricorrente in numerose disposizioni del codice civile e di leggi speciali: in tutti i casi in cui, tuttavia, il legislatore ha inteso attribuire legittimazione attiva o passiva non solo a “chiunque vi abbia interesse”, ma anche al procuratore della repubblica, lo ha esplicitato, aggiungendo una specifica previsione sul potere di agire in giudizio del pubblico ministero, o comunque sul dovere farvi parte o di denunciargli l’esistenza della lite: se negli altri casi in cui la formula “chiunque vi abbia interesse” si è ritenuto di dover esplicitare anche il pubblico ministero, e se qui il legislatore non lo ha fatto, allora ne consegue che egli non debba partecipare nel giudizio qui analizzato.

In terzo luogo, va ricordato che risulta ormai pacifico il principio in base alla quale, in caso di accertamento incidentale dell’efficacia della sentenza straniera, ai sensi dell’art. 67, comma III, l. n. 218/95, non deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti³³.

producendo effetti di carattere processuale, di titolo esecutivo o di titolo idoneo per la trascrizione”; Olivia Lopes Pegna, *Interesse ad agire per l’accertamento dell’efficacia delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999, 3, p. 509, e gli autori citati in nota n. 1; in giurisprudenza: Cass. 17 ottobre 1989, n. 4165.

³² Cass. 16991/2007, in *Riv. int. priv. proc.*, 2008, p. 775; Consolo, *op. ult. cit.*, 575 ss.;

³³ Cfr. Bariatti, *Riforma del sistema italiano*, cit., p. 1248; Consolo, *op. cit.*, p. 757 ss.

Alla luce dei rilievi svolti, si deve dunque affermare che nemmeno il Pubblico ministero è legittimato a contraddire nel giudizio in esame.

5. *Conclusioni.* – Per le ragioni sopra enucleate, è possibile concludere che: a) l'ordinanza della Corte di appello non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale, non ricorrendone i presupposti, così come scolpiti dalla giurisprudenza di legittimità; b) è applicabile al caso in esame l'art. 67 l. n. 218/1995, in quanto si tratta di dichiarare l'efficacia di un provvedimento giurisdizionale, e non già l'art. 95 D.P.R. 396/2000; c) nel giudizio in esame, non sono parti interessate a contraddire *ex art.* 100 c.p.c. né l'Ufficiale di Stato civile, né il Ministero dell'Interno, né il Procuratore della repubblica presso la corte territoriale.